

princessa Barberini e il Principe Esiovanelli ed a transazione della causa pendente davanti la Corte d'Appello di Bologna tra l'I. N. A. e la Principessa Donna Maria Barberini e il Principe Don Enrico Barberini rinviata alla Corte stessa, con sentenza della Casfazione 8 gennaio - 9 marzo 1942 restata stabilita:

1°) - Il Principe Don Enrico Barberini concede all'I. N. A., e suoi aventi causa del palazzo in Roma via XX settembre n° 5 e 6, il diritto perpetuo di passaggio per pedoni e per qualunque mezzo normale di trasporto, senza limitazione di ore, da esercitarsi nel seguente modo:

partendo dal portone posteriore del cortile del detto palazzo ora di proprietà dell'I. N. A. in Roma via XX Settembre n° 5 e 6 e percorrendo, prima la zona di terreno della villa Barberini, seguita in giallo nella pianta allegata a) al presente contratto, di poi, la zona seguita in rosso della pianta stessa e destinata a passaggio in forza della convenzione 8 maggio 1930 notaio Stame di Roma rep. 37679 e uscendo sulla via XX settembre dal cancello portante il n. 1;

2°) - restano fermi ed accettati tanto dall'I. N. A. quanto dal Principe Enrico Barberini, nella sua